



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



Regione
Lombardia



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013)

MISURA 4

"Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

OPERAZIONE 4.1.01

**Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole**

Focus area principale 6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"

Focus area secondaria 2A "migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"

QUINTA PUBBLICAZIONE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1 OBIETTIVI	5
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE.....	5
3 SOGGETTI BENEFICIARI	5
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
5 INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL.....	6
5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI	6
5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	8
5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	8
6 COSA VIENE FINANZIATO	9
6.1 SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI	9
6.2 SPESE GENERALI	9
6.2.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	9
6.2.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	10
6.2.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	10
7 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	10
8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	11
8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	11
8.2 SPESA AMMISSIBILE	11
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	12
10 CRITERI DI VALUTAZIONE.....	12
10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE	12
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	18
12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	18
12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA.....	19
12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	19
12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	20
12.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA.....	21
12.6 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA.....	21
12.7 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.....	21
13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO	21
13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA	22
13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA.....	22
13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE.....	22
14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ...	23
14.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE.....	23
15. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI E CONTATTI	23

16 PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE	24
17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	24
18 PROROGHE	24
19 VARIANTI	24
20 CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
20.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
20.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
20.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO	25
21 PROCEDURE DI PAGAMENTO	26
22 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (anticipo e saldo)	26
22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO	27
22.2 EROGAZIONE DEL SALDO	28
23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI	30
24 CONTROLLO IN LOCO	30
24.1 CONTROLLI SULLA CONFORMITA' AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	31
25 FIDEIUSSIONI	31
26 CONTROLLI EX POST	32
27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO	32
27.1. PROCEDIMENTO DI DECADENZA	33
28 IMPEGNI	33
28.1 IMPEGNI ESSENZIALI	33
28.2 IMPEGNI ACCESSORI	34
29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	34
29.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	35
29.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento	35
30 ERRORI PALESI	36
31 RINUNCIA	36
32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	37
32.1 INDICATORI	37
32.2 CUSTOMER SATISFACTION	37
33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	38
33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI	38
33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI	38
34 SANZIONI	38

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	38
36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA/Cronogramma	38
37 LISTA DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	39
ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E)	40
ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	55
ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA a)	65
ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA g)	69
ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA d)	71
ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA f).....	72
ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, PUNTO 1).....	73
ALLEGATO 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali	74
ALLEGATO 9 – Nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003	76

1 OBIETTIVI

L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di stimolare la competitività del settore agricolo e di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'azione per il clima e dei seguenti obiettivi specifici:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Diffondere le pratiche agricole a salvaguardia della qualità dell'acqua;
- Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole che riducono le emissioni in atmosfera.

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio del GAL.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) imprenditore individuale,
- b) società agricola¹ di persone, capitali o cooperativa.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

- 1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP², anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- 2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo.

Il possesso della condizione viene verificato sulla base delle verifiche ispettive condotte e degli eventuali accertamenti sanzionatori notificati, ovvero mediante consultazione della comunicazione nitrati valida al momento della presentazione della domanda di contributo. Il mantenimento della condizione viene verificato fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo.

Gli interventi richiesti che hanno influenza sul volume degli effluenti di allevamento prodotti dalla ditta richiedente non sono ammissibili a finanziamento in assenza di comunicazione nitrati al momento della presentazione della domanda, se dovuta.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

² Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

5 INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio del GAL è distinto in:

- a) **zone svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020;
- b) **altre zone** o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio del GAL.

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre zone**.

Nel seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alla "zona svantaggiata di montagna" sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese che presentano domande attribuite a "altre zone" sono individuate come **Aziende non di montagna**.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili, solamente se relative ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea, le seguenti tipologie d'intervento:

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

- 1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo³ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁴ di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati. Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle nuove strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
- 3) costruzione di nuove serre e tunnel;

³ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

- B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
 - C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"⁵ del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;
 - D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
 - 1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
 - 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
 - 3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
 - a) l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 - b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;

Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati al paragrafo 7.1 del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di "nitrificazione e denitrificazione", di "fitodepurazione" e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;

 - 4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, ad esempio le pompe di calore;
- E) acquisto di nuove macchine e attrezzature.

Per le sole Aziende non di montagna, le nuove macchine e attrezzature sono ammissibili limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;

Per le sole Aziende di Montagna, ovvero con sede in Comuni del Gal inseriti tra le zone svantaggiate di montagna, le tipologie di macchine ammissibili sono le macchine e/o attrezzature innovative introdotte in azienda per la prima volta e che consentano di svolgere in modo innovativo/migliorativo l'attività agricola. Tali macchine devono costituire elemento di novità per la stessa azienda e consentire un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

- F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti, ad esempio l'acquisto di reti antinsetto;
- G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- H) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;

⁵ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

- I) acquisto di mezzi specifici per la vendita diretta di prodotti (di cui all'allegato 1 del trattato) presso il consumatore finale
- J) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici e solare termico) che dovranno essere installati su fabbricati rurali produttivi afferenti all'impresa.

L'esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:

- per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete in bassa tensione e una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto con l'indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 50% e il 100% del fabbisogno aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti desunti dalle forniture;
- per impianto solare termico: una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto indicante il fabbisogno aziendale.

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

La condizione per l'ammissibilità delle spese di cui alla lett. I è subordinata al possesso dell'autorizzazione alla vendita diretta da parte del beneficiario.

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi descritti nell'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative, cui si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti.

Si specifica che sono esclusi dal finanziamento gli interventi finalizzati al recupero, ripristino e sistemazione di terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della domanda in SISCO.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul sito internet del GAL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) dal direttore dei lavori al Comune;
- 2) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)**, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.

Ai fini del presente bando, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con d.d.s. n. 6326 del 12 maggio 2021.

Per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

- 3) per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente..

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- spese relative agli interventi, spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.1 SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative alle tipologie di intervento ammissibili indicate e descritte nel paragrafo 5.1

6.2 SPESE GENERALI

6.2.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dopo l'1 aprile 2018;
- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00

Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

Impianti

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti) ma non a scaglioni di spesa.

4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- di acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
- di certificazione dei sistemi di qualità;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per l'acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature, le spese per progettazione e direzione lavori non sono riconosciute.

6.2.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **€ 200,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

I materiali di informazione e pubblicità devono essere realizzati in conformità con quanto indicato nell'allegato 1 del decreto 6354/2016.

L'IIVA non è ammissibile a finanziamento.

6.2.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IIVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 280.153,44** ripartita in due graduatorie:

- € 140.076,22** per le domande presentate da imprese classificate "Aziende di montagna".
- € 140.076,22** per le domande presentate da imprese classificate "Aziende non di montagna".

Le eventuali economie registrate per il finanziamento delle domande connesse a una delle due graduatorie possono essere messe a disposizione per il finanziamento delle domande dell'altra.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile del Procedimento e previa approvazione dell'Autorità di Gestione del PSR. In ogni caso, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna ⁶
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" ⁵	40%	50%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020 ⁵	50%	60%
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali	40%	

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

8.2 SPESA AMMISSIBILE

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 20.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 40.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo riguardante i soli investimenti di acquisto di nuove macchine e attrezzature di cui al paragrafo 5.1 E, è pari a **€ 5.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 10.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa ammissibile non comprende l'IVA.

⁶ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato B del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi e/o agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e deve darne comunicazione al GAL.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Direttore del GAL entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15 in caso di ammissione a finanziamento.

In relazione alla cumulabilità dei contributi di cui alla presente Operazione con il credito d'imposta di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, commi da 1051 a 1058, fatte salve successive pronunce o note, si rimanda alle indicazioni operative impartite tramite specifiche note, pubblicate sul portale della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella Sezione "Bandi aperti", contenente le presenti disposizioni attuative, consultabili all'indirizzo www.psr.lombardia.it

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, una inerente alle "aziende di montagna" e una inerente alle "aziende non di montagna", redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate ai paragrafi 10.1 e 10.2.

Per entrambe le tipologie di aziende, "aziende di montagna" e "aziende non di montagna", l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
- c) le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento nella domanda e ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

Per quanto riguarda il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard aziendale, calcolata automaticamente in Sis.Co. nella fase istruttoria.

Per le società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni, la Produzione Standard è la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate.

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **20 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 2 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	100
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	25

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1	Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)		30
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	14
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	10
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali;	18

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		- il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;	
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera E) e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.7 e 1.9	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle presenti disposizioni attuative	5
	1.6	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	0
	1.7 non cumulabile con 1.5 e 1.9	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative	8
	1.9 non cumulabile con 1.5 e 1.7	Realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti di cui al paragrafo 5.1, lettera J) delle presenti disposizioni attuative	7
2	Sostenibilità ambientale dell'investimento		20
	2.1 non cumulabile con 2.3 e 2.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	7
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	5
	2.3 non cumulabile con 2.1 e 2.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	2.4 non cum. 2.1 e 2.3	interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti	4
	2.5	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
	2.6	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.7	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
3		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	14
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	4
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	4
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	13
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	12
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, alla raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1
6		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	11
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	9
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	6
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	2
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	10
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	9
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	8
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	7
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	9

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	8
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	7
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore a 0,5	8
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	7
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	6
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	5

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Vitivinicolo	25
Ortofrutta	25
Olio d'oliva	25
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini	20
Florovivaismo	20
Cereali, incluso riso	15
Miele	15
Avicunicolo (da carne e da uova)	10
Zootecnia da carne: equini	10

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	4
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	2
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	6
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	4
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	2

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del direttore del GAL, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento. L'istruttoria delle domande è realizzata dal Nucleo Tecnico di Valutazione.

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una **domanda di aiuto**.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno **4 marzo 2022, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del GAL www.galleccobrianza.it** e contestuale affissione all'albo pretorio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in qualità di ente pubblico socio del GAL **delle presenti disposizioni attuative** e fino alle **ore 12.00 del giorno 16 maggio 2022**.

Le presenti disposizioni attuative saranno altresì affisse agli albi pretori degli enti locali presenti sul territorio allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti del territorio.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in SISCO. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

La domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione sopra riportati non è ricevibile e quindi non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente.

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con le modalità di seguito illustrate.

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno, indirizzata al GAL QUATTRO PARCHI LECCO-BRIANZA deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

Il Richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato PDF, appone la firma digitale e la ricarica in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

La domanda viene sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda s'intende presentata unicamente entro i termini previsti dal bando e registrati dal sistema Sis.Co. (giorno – ore - minuti) successivamente il GAL provvederà all'assegnazione di apposito protocollo alle domande presentate nei tempi previsti dal bando, comunicando al richiedente l'avvenuta protocollazione, invece in caso di rigetto delle domande presentate oltre la scadenza il GAL provvederà a comunicarle ai richiedenti. Le comunicazioni saranno inviate tramite indirizzo PEC registrata sul Fascicolo Aziendale del sistema Sis.Co. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di sostegno, di cui al precedente paragrafo, da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.⁷ È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata

⁷ Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005.

attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013.⁸

Oltre al report della domanda di sostegno anche i documenti previsti per ciascun bando, devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo sono riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare *in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG*, sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, da chi produce il documento, la seguente documentazione:

- a) **Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative. Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10;
- b) **Progetto delle opere edili**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera b);
- d) **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto**, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 5) che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale.

Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso:

- al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente;
 - al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo;
- e) **Preventivi di spesa**, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;

⁸ ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"). Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti

- f) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- g) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente operazione, **il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e/o agevolazioni fiscali**, specificando quali siano in caso affermativo, e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, compilata secondo il modello di cui all'Allegato 4 delle presenti disposizioni attuative
- h) **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000.**

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

12.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3.

In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della nuova domanda in SISCO (Paragrafo 5.3).

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito della validazione di quest'ultima. In assenza della validazione della nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.6 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

Il GAL verifica che la domanda sia stata presentata a Sis.co entro il termine previsto dal bando. La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in SISCO. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii.

Il Responsabile del procedimento, comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Terminata la fase di verifica della "ricevibilità" delle domande di aiuto, il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai i beneficiari le cui domande sono ricevibili, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

12.7 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 12.4 determina la **non ammissibilità della domanda** di aiuto all'istruttoria, che è comunicata tramite PEC ai richiedenti dal GAL e diventa definitiva a seguito dell'adozione del provvedimento definitivo degli esiti istruttori del GAL.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, il GAL, tramite PEC, ne chiede al richiedente la trasmissione sempre tramite PEC entro un termine non superiore a **10 giorni** dall'invio della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il GAL che riceve la documentazione la carica a sistema durante la fase istruttoria.

Per ulteriori specifiche in merito alle modalità di gestione della documentazione, si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata dal GAL.

13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Il Responsabile del procedimento o l'operatore individuato dal GAL e abilitato all'utilizzo del software (Sis.co), prende in carico la domanda elettronica, inserisce il numero e la data di protocollo e procede alla verifica di ammissibilità che prevede:

- la presenza della documentazione richiesta dal bando;
- eventuali altre condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Anche per le domande considerate "non ammissibili" all'istruttoria, il Responsabile del procedimento invia la comunicazione al richiedente, che diventa definitiva a seguito dell'adozione dell'atto di approvazione delle graduatorie da parte del GAL.

13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'istruttoria delle domande di aiuto considerate ammissibili è effettuata dal GAL secondo la procedura prevista dal proprio Regolamento interno e di seguito descritta.

L'istruttoria è avviata nel rispetto delle presenti disposizioni attuative e prevede le seguenti fasi:

1. verifica dell'ammissibilità del progetto rispetto all'operazione oggetto della domanda di sostegno
2. istruttoria tecnico/amministrativa
3. attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1) la verifica del mantenimento delle condizioni di cui al paragrafo 4;
- 2) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- 3) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente **paragrafo 10**;
- 5) la determinazione della percentuale di contributo in riferimento al "Tipo di impresa o di società richiedente" e alla sua "Ubicazione", nonché in relazione alla tipologia degli investimenti, così come specificato al paragrafo 8.1.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una *visita in situ* presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative; qualora il GAL ritenga non necessario effettuare la *visita in situ*, deve motivare tale scelta nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i tecnici incaricati dal Direttore del GAL redigono un verbale di istruttoria.

13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

L'istruttoria si conclude con la redazione (a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione del Gal) di un verbale, che deve essere caricato a sistema.

I dati contenuti nel verbale devono essere riportati in Sis.co., per la creazione del Verbale di istruttoria informatizzato che viene firmato digitalmente dall'istruttore incaricato e controfirmato dal Responsabile del procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni di calendario dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un'istanza di

riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento; dell'esito di tale esame è data comunicazione, tramite PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Le modalità di riesame della domanda sono effettuate con la stessa procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto. In caso di non presentazione delle memorie l'istruttoria si considera conclusa.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il GAL approva con proprio atto:

- a) l'elenco delle domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa
- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo c) l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo
- d) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento
- e) l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento

Per ogni beneficiario di cui agli elenchi c), d) ed e), saranno indicati: Numero del procedimento, CUAA, ragione sociale, Comune, Importo totale dell'investimento, Importo ammesso, Contributo concesso, quota comunitaria di sostegno, punteggio assegnato.

Gli elenchi, approvati con atto formale dal Consiglio di Amministrazione del GAL, sono inviati al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria sulla Operazione di riferimento.

L'atto formale di approvazione degli elenchi contiene:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (azione del PSL e corrispondente operazione del PSR)
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi
- il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole
- la verifica della copertura finanziaria
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

14.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE

Saranno effettuati dei controlli di secondo livello su un campione casuale delle domande di aiuto presentate. I controlli potranno essere effettuati su tutte le domande, sia che queste siano poi ammesse o no a finanziamento

15. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI E CONTATTI

Le graduatorie saranno pubblicate nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL (<http://www.galleccobrianza.it>) (ai sensi del D.Lgs 33/2013) e comunicate tramite PEC ai richiedenti il giorno giovedì 9 maggio 2019.

Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it> ed inviato all'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti ad esso spettanti.

Il GAL provvederà ad inviare ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

La comunicazione sarà inviata anche ai:

- beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili
- soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione,
- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono: Direttore Spinelli Dante, amministrazione@galleccobrianza.it

Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.):

numero verde 800 131 151

e-mail sisco.supporto@regione.lombardia.it

16 PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide per dodici mesi dalla data di pubblicazione nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL del provvedimento di cui al paragrafo 14.

17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** dalla pubblicazione sul sito internet del GAL (<http://www.galleccobrianza.it>) del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 14.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se completamente funzionali e conformi agli investimenti ammessi a finanziamento.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- b) per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento è concessa solamente una proroga esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, di cui al successivo paragrafo 29. Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per consentire l'adeguata istruttoria e la registrazione della spesa connessa all'Operazione, le proroghe concesse avranno scadenza entro e non oltre il **31 dicembre 2024**.

19 VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 29.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore
- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino l'emissione di un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario. Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell'agevolazione ammessa a finanziamento.

20 CAMBIO DEL BENEFICIARIO

20.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- 1) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- 2) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- 3) non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, solo in caso di cambio del beneficiario.

20.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite Sis.Co. entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Il Responsabile di Operazione, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di cambio del beneficiario, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito.

Il beneficiario subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Operazione, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

20.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;

- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il responsabile d'Operazione valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al Beneficiario cedente al Beneficiario subentrante e a OPR. L'esito della valutazione può comportare:

1. la non autorizzazione al subentro;
2. l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di contributo**.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO

21 PROCEDURE DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'OPR con decreto n. 15374 del 9 dicembre 2020, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 18 dicembre 2020 e quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'Operazione 4.1.01 approvato con decreto n. 15909 del 12 dicembre 2017 come modificato con decreto n. 1363 del 5 febbraio 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 7 del 12 febbraio 2018, disponibile su sito internet: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>.

22 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (anticipo e saldo)

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'OPR.

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- a) anticipo;
- b) saldo.

Il GAL effettua periodicamente lo scarico da SISCO delle domande di pagamento presentate dai beneficiari.

IL GAL invia all'OD istruttore i bandi (testo o link) relativi alle domande di ANTICIPO e SALDO presentate. (inserite nello scarico SISCO).

I pagamenti sono disposti dall'OPR che, per l'istruttoria delle domande di pagamento, si avvale degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori delle OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO, 22.2 EROGAZIONE DEL SALDO e 23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI, redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal Dirigente responsabile. Si ricorda che i beneficiari pubblici e i soggetti che operano in regime pubblicistico, devono dimostrare di avere seguito la corretta procedura appalti pubblici (compilazione apposite check list).

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso.

OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari che, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare l'aiuto ammesso.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli OD verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, in particolare:

- la validità del documento di regolarità contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- la regolarità dell'informazione antimafia. Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di SISCO le dichiarazioni necessarie per permettere agli OD di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 91 comma 1-bis del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici, pertanto comporta la decadenza totale della domanda.

22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 23, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- 2) documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune oppure copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo "Data di inizio degli interventi", punto 1), o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, copia della fattura attestante l'inizio degli interventi o, se antecedente, copia del documento di trasporto presso il beneficiario. Tutte le fatture devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e la relativa operazione del PSR.

L'istruttoria deve verificare:

- 1) la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario e, nel caso di sottoscrizione della fideiussione da parte di agenzie/filiali, deve acquisire conferma dalla sede centrale;
- 2) la regolarità contributiva del beneficiario (DURC) e la documentazione antimafia.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato determina l'anticipo da liquidare, redige e sottoscrive la relazione di controllo e la check-list dei controlli, controfirmati dal Dirigente responsabile.

22.2 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo relativamente al progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al **3%** del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la **revoca** del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata all'OD esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta, compilata secondo il modello Allegato 7 alle presenti disposizioni attuative;
2. fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice compilata utilizzando l'Allegato n. 1 del Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti, approvato dall'OPR con decreto n. 15374 del 9 dicembre 2020 e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 18 dicembre 2020 reperibile sul sito internet: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e la relativa operazione del PSR.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – Operazione 4.1.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata).

Tutte le tracciabilità dei pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);

3. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
4. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico e termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
5. qualora non sia stata richiesta l'erogazione dell'anticipo, documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune oppure copia della notifica on line di inizio cantiere, come specificato al paragrafo 6.3, punto 1 o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il primo documento di trasporto del bene presso il beneficiario, se antecedente alla prima fattura;

6. certificato di agibilità rilasciato dal Comune comprovante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o comunque in base a quanto indicato sopra;
7. dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
8. dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili; tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di pagamento del saldo solamente nel caso in cui il Comune non rilasci la certificazione di agibilità;
9. dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
10. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 23, lettera b);
11. documentazione attestante la fine dei lavori come indicato al precedente paragrafo 16;

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'O.D. per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Il beneficiario per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 28.2, lettera a), deve provvedere all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'allegato 1 del documento "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" approvate con d.d.u.o. n. 6354 del 5 luglio 2016 e d.d.u.o. n. 11014 del 14 settembre 2017, disponibili sul sito di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella sezione dedicata (<http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/comunicare-il-programma>).

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Le domande di pagamento del saldo del contributo sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'OD che procedono alle verifiche di cui ai successivi paragrafi 21 e 22.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano:

- il contributo richiesto, cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata;
- il contributo ammissibile, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Al termine della verifica documentale e in situ, il funzionario incaricato, effettuate le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari che, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui al successivo paragrafo 21 e redige una proposta di relazione di controllo, motivandone

l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare che:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;
- b) gli investimenti siano stati realizzati, siano conformi al progetto ammesso a finanziamento e sia aggiornato il Fascicolo Aziendale;
- c) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 5.3;
- d) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il 30% della spesa ammessa a finanziamento. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento non sono considerati ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto⁹;
- e) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento;
- a) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- b) sia presentata la documentazione di cui al paragrafo 20.2; nel caso in cui il Comune non abbia risposto al beneficiario per quanto riguarda il punto 8, la richiesta deve essere inoltrata al Comune da parte dell'OD. Nel caso in cui il Comune non risponda, vale il silenzio assenso decorso il termine previsto dalla L. 241/90
- c) gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale, fatto salvo quanto previsto per il credito d'imposta.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dagli OD per le istruttorie di pagamento, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

⁹ A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso1 (**)		Caso2 (**)		Caso3 (**)		Caso4 (**)		Caso5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	SI	10.000
Intervento 2	15.000	SI	15.000	NO	0	NO	0	SI	(***) 9.000	SI	15.000
Intervento 3	20.000	SI	20.000	SI	20.000	NO	0	SI	15.000	SI	20.000
Intervento 4	55.000	SI	55.000	SI	55.000	SI	55.000	SI	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
Esito saldo		Ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile	

(*) Nella fase di istruttoria delle domande.

(**) Alla erogazione del saldo (SI se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo). (***) Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabile.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non ha partecipato ai controlli amministrativi e in situ (istruttorie della domanda di aiuto e della domanda di pagamento) connessi alla stessa domanda, include le verifiche di cui ai precedenti paragrafi 22.2 e 23, e prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda il controllo di cui al paragrafo 24.1, lo stesso è previsto solo per le aziende estratte a controllo da parte dell'Agenzia Tutela Salute (ATS) e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al paragrafo 23.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni essenziali e accessori;
- di quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24.1 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il GAL trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di contributo finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 14.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (fitosanitari: D. Lgs n. 194/95, D.P.R. n. 290/01, Regolamento (UE) 2017/625, e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/1376/2019 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. n. 459/96) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Se previsti interventi di ristrutturazione il beneficiario si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/normativa-e-documenti-welfare>.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In occasione della richiesta di pagamento del saldo, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

25 FIDEIUSSIONI

Ai fini dell'erogazione del contributo le polizze fideiussorie devono essere rilasciate da istituti di credito o istituti assicurativi iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal decreto n. 12641 del 23/10/2020, pubblicato sul BURL S.O. n. 44 del 28/10/2020 - "Manuale per la gestione delle garanzie dell'organismo pagatore regionale" e s.m.i., disponibile sul sito: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'OD per le istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

26 CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'OPR, tramite l'OD per le istruttorie di pagamento, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato, nel periodo di cui al paragrafo 28.1, lettera e), non subisca modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità o il costante utilizzo;
 - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale;
- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

1. perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4;
1. mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 16;
2. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa e comunque inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.3;
3. realizzazione di investimenti non funzionanti, non completi e non coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
4. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 28.1;
5. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
6. non veridicità delle dichiarazioni presentate ¹⁰¹¹;

¹⁰ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

¹¹ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

7. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 28.2.

27.1. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se le fattispecie di cui al paragrafo 27 si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento la competenza è del Responsabile di Operazione e il procedimento è avviato dall'AFCP/Provincia di Sondrio territorialmente competente, mentre se vengono accertate con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è dell'OPR.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Operazione o OPR, che si avvalgono per l'istruttoria delle domande dei funzionari degli OD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

28 IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e il loro mancato rispetto comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita con d.d.s. n. 9943 del 20 luglio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 30 luglio 2021 e s.m.i. e disponibile sul sito: <https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/quadro-sanzionatorio>.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

28.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al punto 1 del paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera e);
- c) mantenere le condizioni di cui al punto 2 del paragrafo 4 fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo;

- d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1. opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
 - 2. impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
- f) nel periodo di impegno relativo a strutture e impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente devono essere di provenienza aziendale e compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- g) raggiungere, per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi dell'Operazione 6.1.01 e finanziati con la presente operazione, i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento;
- h) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento;
- i) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17;
- j) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- k) in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del 30%, di cui al paragrafo 23, lettera d);
- l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 22.2;
- m) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 22.2 nei termini stabiliti.

28.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- b) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 24.1. La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
- c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 22.2;
- d) realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alle Categorie di intervento 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione".

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" i casi previsti dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella realizzazione degli interventi;
- 3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 5) proroga.
- 6) variante

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Operazione (GAL) nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

29.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Operazione verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'Art. 4 del REG. (UE) 640/2014, con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Operazione, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza a OPR.

29.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

30 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento), compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario, che la presenta tramite Sis.Co.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa, quali, ad esempio un codice statistico o bancario errato;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie), che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non è considerato errore palese la mancanza di documentazione allegata alla domanda di contributo.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese è rilasciata o negata, dopo valutazione:

- dal Responsabile del procedimento (GAL) per quanti riguarda la domanda di aiuto;
- dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto riguarda le domande di pagamento.

L'esito della valutazione viene inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

La domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o di pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate al paragrafo 12.3. Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

31 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al GAL.

La rinuncia totale deve essere comunicata tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SIS.CO. o, in alternativa, mediante PEC inviata all'OPR e al GAL. La procedura di rinuncia totale va presentata in SISCO direttamente dal richiedente o suo delegato.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al precedente paragrafo 29.

La rinuncia non è ammessa qualora le Amministrazioni competenti abbiano già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tali limiti di riduzione, il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico OPR" relativamente al cap. 6.1 "Recesso/rinuncia dagli impegni".

La procedura di rinuncia totale va presentata in SISCO direttamente dal richiedente o suo delegato.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile nei limiti previsti dalle disposizioni attuative. Oltre tali limiti di riduzione, il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

L'OPR provvede, per quanto di competenza, alle verifiche relative alle erogazioni degli aiuti e alle loro registrazioni nel registro di competenza, a termini di legge.

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'operazione, si riportano gli indicatori individuati nel Piano di Attuazione:

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2020
	Indicatori QCM&V	<i>O1 - Spesa pubblica totale</i>	€	280.153,44 €
		<i>O2 – Investimenti totali</i>	€	500.000,00 €
		<i>O3 - Numero di operazioni sovvenzionate</i>	n°	8
		<i>O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno usufruito di un sostegno</i>	n°	10
	Indicatori PSL	<i>n. aziende agricole beneficiarie</i>	n°	10
		<i>n. innovazioni di processo</i>	n°	5
		<i>n. innovazioni di prodotto</i>	n°	3
		<i>n. innovazioni in ambito produttivo</i>	n°	4
		<i>n. innovazioni in ambito trasformazione</i>	n°	7
	Indicatori ambientali	<i>N. fabbricati storici rurali recuperati</i>	N°	1
		<i>n. interventi finanziati per la riduzione dell'uso di sostanze inquinanti per le acque</i>	N°	1
		<i>Superficie impermeabilizzata e consumata per la costruzione di nuovi edifici rurali</i>	mq	400

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'operazione, il soggetto beneficiario in sede di rendicontazione dovrà fornire i dati relativi agli indicatori sopra individuati.

32.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, all'accertamento e ai controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 11.

36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA/CRONOGRAMMA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo

dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande	4 marzo 2022
Data fine periodo di presentazione delle domande	16 maggio 2022
Termine per di istruttoria delle domande, compresi i riesami	20 giugno 2022
Data di approvazione dell'atto con cui il GAL ripartisce i fondi	30 giugno 2022
Termine per la realizzazione degli interventi	Entro 24 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria

37 LISTA DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Allegato 1 – nuove macchine e attrezzature ammissibili

Allegato 2 – specifiche tecniche relative alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

Allegato 3 – piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola

Allegato 4 – modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di contributo, di cui al paragrafo 12.4, lettera g)

Allegato 5 – modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di saldo del contributo, di cui al paragrafo 12.4, lettera d)

Allegato 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA f)

Allegato 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, PUNTO 1)

Allegato 8 – Informativa trattamento dati personali

Allegato 9 –Nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E)

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "*strip tillage*" combinate ad altre attrezzature

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

PREMESSA

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e alle norme tecniche dedicate.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 3.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:

- *macchina operatrice semovente* da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice.
- *macchina operatrice portata/semiportata/trainata* da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice.
- *attrezzatura* da intendersi come:
 - dotazione a corredo di una macchina operatrice semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
 - attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
 - dispositivi elettronici (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

Sono inoltre forniti cenni inerenti alle macchine e alle attrezzature non ammissibili, che per loro caratteristiche costruttive potrebbero creare incertezza in fase di valutazione.

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

In particolare, tali irroratrici devono essere provviste della cabina di guida, dei pneumatici e dei sistemi di distribuzione indicati nelle precisazioni tecniche del presente capitolo.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. E' fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine irroratrici semoventi:

- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - atomizzatori per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2);
 - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3);
 - barre irroratrici per diserbo dotate di organi lambenti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4).

Precisazioni tecniche

Domanda: quali sono le caratteristiche delle cabine di guida omologate in classe IV?

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri ai carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti. Solitamente questo tipo di filtri sono presenti nel sistema di filtraggio in abbinamento a filtri di categoria inferiore: in situazione in cui non sia richiesto il livello di protezione massimo è possibile escludere dal sistema i filtri ai carboni attivi, a vantaggio di una loro maggiore vita utile.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina di trattatrici o macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Domanda: quali sono le caratteristiche dei pneumatici a flessione molto elevata (VF)?

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre", sono specificatamente studiati

per l'uso agricolo e le lettere "VF", che nella marcatura precedono la larghezza nominale di sezione del pneumatico, ne consentono una facile identificazione.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione della compattazione del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottino la minima lavorazione o la non-lavorazione.

A richiesta quasi tutte le case produttrici di trattori e macchine operatrici semoventi consentono di caratterizzare i propri modelli dotandoli di questa tipologia di pneumatici; in alcuni casi non è richiesto nemmeno l'acquisto di cerchi dedicati, poiché possono essere montati su cerchi per pneumatici standard.

Riferimenti normativi: Regolamento UN/ECE n. 106 del 2010 - Disposizioni uniformi relative alla omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi.

2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio. Solitamente si tratta di macchine irroratrici in grado di operare su più filari in un unico passaggio.

Non devono essere confuse con "semplici" macchine scavallatrici multifila, non dotate di sistemi per il recupero di prodotto fitosanitario distribuito.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene raccolto in un serbatoio secondario indipendente da quello principale al fine di evitare la diffusione di eventuali fitopatie o la possibile "diluizione" del prodotto fitosanitario nel caso si operi in presenza di rugiada.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità per le macchine irroratrici con recupero di prodotto:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione del prodotto che non va a bersaglio;
- devono possedere un serbatoio di raccolta secondario per l'accumulo del prodotto intercettato non andato a bersaglio, indipendente dal serbatoio principale.

3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato perché può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per le barre irroratrici:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva.

Domanda: quali tipologie di ugelli anti-deriva sono ammissibili?

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva che devono essere esclusivamente delle seguenti tipologie:

a) Ugelli con pre-orifizio.

Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

Sono barre irroratrici utilizzate per la distribuzione di erbicidi sistemici non selettivi.

Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo selettivo in post emergenza, come avviene per il diserbo del riso crodo in risaia.

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche che prevedono lavorazioni profonde, come ripuntatura, aratura, ecc., seguite da lavorazione di affinamento del terreno, ad esempio erpicatura, prima della successiva semina.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato.

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfezione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la minima lavorazione:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfezione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta "strip tillage", possono essere assimilabili a quella per la minima lavorazione.

Questa tecnica si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfile resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfezione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la lavorazione in bande o "strip tillage":

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- non devono presentare organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfezione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni in bande.

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato.

Sono quindi utilizzate su terreno sodo con presenza di residui colturali o, in alternativa, possono essere usate efficacemente anche su terreno su cui sia stata eseguita una lavorazione minima o una lavorazione tradizionale.

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina, quali:

- concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi;
- leggera lavorazione, di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina, attraverso l'impiego di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, e costituiti da dischi o stelle di vario tipo, posti in posizione avanzata rispetto ai dischi assolcatori.

Le seminatrici da sodo sono macchine trainate o semi-portate che sfruttano il proprio peso per una efficace incisione dello strato superficiale del terreno, in genere coperto dei residui della precedente coltura.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici per semina su sodo:

- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato;
- devono essere una macchina trainata o semi-portata in cui il carico generato dall'azione combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice non deve essere potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di semina su sodo.

2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti, messi in relazione da molti studi con le morie di api.

In particolare questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione ed il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici pneumatiche di precisione:

- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi;
- non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature, nonché le spese indicate ai successivi paragrafi del presente capitolo, alle seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve intervenire in un'ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- 2) le nuove macchine, attrezzature e le spese devono essere destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione degli effluenti deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti e possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del Capitolo 5;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:

1. attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
2. l'analisi del contenuto di azoto negli effluenti da distribuire, da effettuarsi almeno due volte all'anno prima delle operazioni di distribuzione;
3. la mappatura delle produzioni;
4. l'impiego di hardware e software in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine "effluenti d'allevamento" intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS molto precisi e sistemi di controllo automatico della macchina operatrice stessa e del sistema integrato di distribuzione.

Sono dotate di sistemi guida assistita/semi-automatica che permettono la verifica e la correzione in tempo reale della direzione di avanzamento, consentendo un'esecuzione molto precisa nella distribuzione dell'effluente, evitando ad esempio, la sovrapposizione delle fasce già trattate.

In cabina sono presenti schermi (display) e comandi elettronici corredate da programmi informatici (software) dedicati che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo direttamente dal posto di guida delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine operatrici semoventi per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile, direttamente dalla cabina di guida, il controllo delle operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di schermo (display) di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, programmi informatici (software) di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1);
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2);
- attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3).

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carrobotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifizi o da una serie di tubi flessibili.

Nella parte terminale del tubo adduttore può anche essere presente un particolare deflettore atto a depositare l'effluente sotto la coltura e sopra il suolo, evitando contaminazioni della parte aerea.

2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che consentono la distribuzione ed il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche ed alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spaziati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che, successivamente, è riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi, e successivamente richiuso da dischi o rulli.

2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono l'iniezione profonda degli effluenti non palabili nel terreno, realizzata con ancore a profondità maggiori di 30 cm, seguite da tubi adduttori che depositano elevate quantità di effluente.

Le ancore, spaziata da 25 a oltre 50 cm in funzione della profondità di lavoro, sono spesso dotate di utensili a zampa d'oca o di altri accessori atti ad aumentare la sezione lavorata e quindi ad ospitare una maggior quantità di prodotto.

3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carrobotte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare l'emissione di ammoniaca durante le operazioni di spandimento le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di macchine per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:

- devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;
- b) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti d'allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento; non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carribotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 3) di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili:

- devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

a) Attrezzature della trattrice o della macchina operatrice:

- sistema di guida assistita e/o automatizzata, per l'adattamento di trattrici già presenti in azienda, in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.

b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:

- attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
- sistema di miscelazione;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.

c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento nuove macchine operatrici, attrezzature e spese solo se destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

- macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT);
- sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
- trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:

- l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
- la mappatura delle produzioni;
- l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione punto per punto della dose di concime distribuito, determinandola sulla base delle informazioni di distribuzione caricate nel sistema informatico, gestito dal posto di guida della trattrice.

La macchina operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;

- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro;
- non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

Precisazioni tecniche

Domanda: quali sono le caratteristiche della tecnologia "a rateo variabile" o VRT (Variable Rate Technology)?

E' una tecnologia che consente alla macchine operatrici che ne siano dotate di modulare la quantità di prodotto distribuito in campo (fertilizzanti, acqua d'irrigazione, prodotti fitosanitari) a partire da istruzioni di intervento caricate nel loro sistema, in relazione alla loro posizione nell'appezzamento trattato e alla velocità di avanzamento della macchina stessa.

Il calcolo della dose da distribuire avviene attraverso l'analisi di dati provenienti da immagini multi-spettro ad alta risoluzione ottenute tramite telerilevamento, solitamente immagini satellitari all'infrarosso.

L'analisi di immagini telerilevate da satellite o drone deve essere effettuata dal tecnico aziendale che, attraverso l'utilizzo di particolari programmi informatici (fase di post-processing), definisce il programma di distribuzione più appropriato per le diverse aree e produce le mappe operative necessarie a trasferire queste informazioni alla macchina operatrice.

Le macchine dotate di tecnologia VRT posseggono un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

In fase di utilizzo un software confronta questo dato spaziale con la mappa di distribuzione caricata nel sistema e determina punto per punto il quantitativo di prodotto da distribuire. Grazie alla tecnologia VRT la macchina è in grado di modulare, misurare e registrare la dose di prodotto rilasciato anche in funzione della velocità di avanzamento.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

a) Attrezzature per la trattrice o la macchina operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.

b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.

Il tracciato è determinato e mantenuto dal sistema in modo tale da ottimizzare e razionalizzare le operazioni di campo, permettendo al contempo la registrazione dei dati di posizione e il controllo di quanto viene svolto. Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di sistemi di guida semiautomatica:

- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:

- **conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;**
- **dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l'anno nei terreni in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale Si.Sco., per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.**

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Paragrafo 5.1 Interventi ammissibili

Lettera A), punto 1)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi relativi alle Categorie:

- 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili;
- 2.1 e 2.3 possono essere attribuiti solo in presenza di idonea documentazione comprovante i requisiti indicati nelle sopra richiamate Tabelle.

I costi di demolizione totale di edifici rurali e di manufatti aziendali non sono ammissibili.

Lettera A), punto 2)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi delle Categorie 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili.

I costi di demolizione totale di un fabbricato aziendale non sono ammissibili.

Lettera A), punto 3)

Gli interventi sono ammissibili indipendentemente dalla presenza di titolo abilitativo.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- **250 mq** nel caso di serre;
- **750 mq** nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" il punteggio della Categoria 1.2 può essere attribuito per la realizzazione di serre e tunnel.

I costi di demolizione di una serra o di un tunnel aziendale non sono ammissibili.

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune;

Lettera B)

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- piante;
- pali e fili di sostegno;
- dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- impianto di irrigazione;
- impianto antigrandine;
- reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a **5.000 mq**.

Lettera C)

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda iniziale.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati.

In caso di intervento di rimozione e sostituzione dell'amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l'indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008;

Lettera D), punto 4)

Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore.

Lettera F)

Rientra in questa tipologia d'intervento anche l'acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla Popillia japonica.

Lettera G)

Le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti caratteristiche:

- 1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
- 2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

I preventivi di spesa presentati dal richiedente devono dare evidenza anche dei supporti decisionali e/o dei modelli previsionali;

Paragrafo 5.2 Interventi non ammissibili

Tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- a) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne equina;
- b) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati	Scavi per fondazione, fondazioni, tetto, solaio, caldaie	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo

per attività diverse. Ad esempio un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc.)	e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	esclusivo per i locali agricoli
Orizzontale su unico piano. Composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte agricola.

- c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- d) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;
- e) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture.
È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei e arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti.
Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", per la ferti-irrigazione.
- f) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- g) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
- h) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, gassificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti fotovoltaici;
- i) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;
- j) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):
- 1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
 - 2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
 - 3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);

4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- k) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- l) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1;
- m) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.

Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);

- n) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- o) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- p) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- q) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle disposizioni attuative, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agrituristico, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);
- r) interventi di demolizione totale;
- s) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.

La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

- t) costi di smaltimento dell'amianto.

Paragrafo 10 Criteri di valutazione

Tabella n. 2 Categoria di intervento 2.5

Il relativo punteggio è assegnato solamente per il recupero di acqua piovana proveniente da superfici captanti (tetti e serre) oggetto di finanziamento.

Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Lettera b)

Il progetto delle opere edili s'intende regolarmente presentato e può essere oggetto di completamento in presenza di **almeno uno** dei disegni indicati. L'assenza di tutti i disegni relativi alle opere richieste a finanziamento, compresi quelli relativi alla disposizione degli impianti generici, determina la **non ammissibilità** della domanda.

Lettera c)

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del **20%**; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezziario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezziario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezziario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

Lettera d)

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda di contributo e relativo agli interventi edilizi richiesti, sia una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), si rammenta che tale titolo è disposto dall'articolo 6, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010, la cui modulistica in Regione Lombardia è stata approvata con D.g.r. 8 maggio 2015 n. X/3543, ed è limitato ai casi riportati nel citato comma:

"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa."

Pertanto la CIA o CILA non concernono interventi ammissibili indicati nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative, ad eccezione delle vasche raccolta acque.

Lettera e)

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- 1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla lettera c);
- 2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti **tre preventivi di spesa**, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto **un solo preventivo di spesa**, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- presentati su carta intestata dei fornitori e in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
- indirizzati al richiedente e riportare il prezzo effettivo;
- firmati digitalmente dal fornitore.

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

Lettera h)

Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

In particolare, se la suddetta Valutazione di Incidenza non è allegata alla domanda di contributo possono presentarsi le suddette ipotesi:

- 1) se richiamata nel permesso di costruire, si intende acquisita;
- 2) se il permesso di costruire richiama lo Studio di Incidenza, in fase istruttoria deve essere richiesta l'integrazione della Valutazione o, dove prevista, la Dichiarazione vidimata dall'Ente Gestore;
- 3) se non è né richiamata nel permesso di costruire, né il permesso richiama lo Studio di Incidenza, nel caso in cui si tratti di intervento che:
 - rientra tra quelli indicati all'articolo 6, comma 6, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 è possibile richiedere integrazioni in fase istruttoria;
 - non rientra tra quelli indicati al punto precedente, deve essere richiesto all'Ente Gestore del Sito il chiarimento in merito alla necessità di acquisizione della Valutazione di incidenza. Nel caso in cui la Valutazione:
 - a) sia necessaria e non è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, la domanda non è ammissibile;
 - b) sia necessaria ed è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, deve esserne richiesta l'integrazione nella fase istruttoria.

Paragrafo 12.5.3 Errori palesi

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale della domanda, ad esempio, codice statistico o bancario errato;
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, ad esempio: cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Paragrafo 12.5.4 Domande incomplete e documentazione esplicativa

Di seguito si illustrano le modalità di gestione della documentazione nella fase istruttoria (paragrafo 12.4).

Paragrafo 12.4	Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
Lettera a)	Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola	Se il Piano Aziendale non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Piano Aziendale è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Lettera b)	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni	Se tutti i disegni relativi agli interventi richiesti, esclusi quelli concernenti la disposizione (layout) degli impianti generici, non sono allegati, la domanda non è ammissibile	Se è allegata una parte dei disegni (almeno uno), può essere richiesto il completamento del progetto
Lettera b)	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico)		Se i disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico) non sono allegati, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Lettera c)	Computo metrico analitico estimativo delle opere edili	Se il Computo metrico non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Computo metrico è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Lettera d)	Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi	Se il titolo abilitativo non è allegato, la domanda non è ammissibile.	
Lettera e)	Preventivi di spesa	La mancanza anche di uno solo dei preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della domanda. La mancanza della descrizione analitica della fornitura e dei relativi costi anche in uno solo dei preventivi presentati comporta la non ammissibilità della domanda	Se uno o più preventivi allegati sono privi di nominativo del richiedente, timbro e firma del fornitore, data di formulazione e periodo di validità del preventivo, ne può essere richiesto il completamento.
Lettera e)	Nota (a firma del richiedente o di un tecnico) contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo se non si		Se la nota non è allegata, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria

Paragrafo 12.4	Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
	sceglie il preventivo con il prezzo più basso		
Lettera e)	Dichiarazione del tecnico di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4 che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori	Se la dichiarazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Lettera f)	Autorizzazione del proprietario	Se l'autorizzazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Lettera g)	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto"	Se la dichiarazione sostitutiva non è allegata, la domanda non è ammissibile.	
Lettera h)	Valutazione di incidenza, per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000	Se la valutazione d'incidenza non è allegata, la domanda non è ammissibile	

Paragrafo 23 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento finale dei lavori

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Se, a conclusione del progetto, uno o più interventi non sono realizzati o non sono conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, il pagamento del saldo è ammissibile solo se la spesa relativa a tali interventi non è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento.

Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, in quanto la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso 1 (**)		Caso 2 (**)		Caso 3 (**)		Caso 4 (**)		Caso 5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	SÌ	10.000
Intervento 2	15.000	SÌ	15.000	NO	0	NO	0	SÌ	(***) 9.000	SÌ	15.000
Intervento 3	20.000	SÌ	20.000	SÌ	20.000	NO	0	SÌ	15.000	SÌ	20.000
Intervento 4	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
Esito saldo		Ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile	

(*): Nella fase di istruttoria delle domande.

(**): Alla erogazione del saldo (SÌ se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo).

(***): Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabili

Paragrafo 27 Decadenza dal contributo

Punto 3).

La domanda decade totalmente se la spesa relativa agli interventi non realizzati, non conformi a quelli ammessi a finanziamento, non funzionali e/o incompleti è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 22.

Paragrafo 30 Rinuncia

Rinuncia parziale. La rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi è ammissibile nei limiti del **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 23.

ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA A)

INDICE

1. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE
3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE
4. IL MERCATO IN CUI OPERARE
5. L'ASSISTENZA TECNICA
6. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

1. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere la situazione iniziale dei capitali aziendali dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

- Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, con l'indicazione della categoria catastale, dotazioni, ecc.
- Le colture praticate – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.
- Gli allevamenti (se presenti) – specie, tecniche, ecc.
- La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.
- La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc.

2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

Gli interventi proposti devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti.

- Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, ecc.
- Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.
- Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.
- Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.
- Eventuale ricorso ad altre misure del PSR o agevolazioni.

3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo gli interventi, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo.

4. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

5. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

6. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

CONTO ECONOMICO	ANN I				
	N	N+1	N+2	N+3	N+4
RICAVI					
<i>VEGETALE</i>					
- vendita di cereali					
- vendita foraggi					
- vendita frutta					
- vendita ortaggi					
- vendita uva					
- vendita vino					
- vendita semente					
- vendita ALTRO					
TOTALE VEGETALE	- €	- €	- €	- €	- €
<i>ANIMALE</i>					
- vendita latte					
- vendita carne					
- vendita uova					
- vendita animali					
- vendita ALTRO					
TOTALE ANIMALE	- €	- €	- €	- €	- €
<i>ATTIVITA' CONNESSA</i>					
- attività di trasformazione					
- attività di vendita diretta					
- agriturismo					
- attività didattica					
- produzione di energia					
- attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	- €	- €	- €	- €	- €
<i>ALTRO</i>					
- ricavi da soccida					
- vendita macchine					
- vendita terreno					
- PAC					
- PSR					
- premi latte					
- altri contributi					
- rimborsi assicurazione					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	- €	- €	- €	- €	- €
PRODUZIONE LORDAVENDIBILE (TOTALE RICAVI)	- €	- €	- €	- €	- €

COSTI					
<i>VEGETALE</i>					
- acquisto semente					
- acquisto fertilizzanti					
- acquisto diserbanti					
- acquisto prodotti fitosanitari					
- costi ALTRO					
TOTALE VEGETALE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ANIMALE</i>					
- animali vivi					
- medicinali e spese veterinarie					
- mangimi					
- foraggi					
- lettiera					
- costi ALTRO					
TOTALE ANIMALE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ATTIVITA' CONNESSA</i>					
- costi attività trasformazione					
- costi attività vendita diretta					
- costi agriturismo					
- costi attività didattica					
- costi produzione di energia					
- costi attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ALTRO</i>					
- gasolio/oli					
- energia elettrica/gas					
- acqua					
- manutenzione strutture					
- assicurazione					
- manutenzione parco macchine					
- costi per servizi conto terzi					
- spese amministrative e contabili					
- affitti					
- diritti di produzione					
- leasing macchinari					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	- €	- €	- €	- €	- €

TOTALE COSTI	- €	- €	- €	- €	- €
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

MARGINE OPERATIVO LORDO (RICAVI - COSTI)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>AMMORTAMENTI</i>					
- ammortamenti macchine e attrezzi					
- ammortamenti impianti					
- ammortamenti fabbricati					
- ammortamenti piantagioni					
TOTALE AMMORTAMENTI	- €	- €	- €	- €	- €

PRODOTTO NETTO (MOL -AMMORTAMENTI)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>COSTI DEL PERSONALE</i>					
- salari e stipendi					
- contributi (titolari e dipendenti)					
- TFR					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	- €	- €	- €	- €	- €

REDDITO OPERATIVO (PRODOTTO NETTO-COSTI PERSONALE)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>ALTRE ENTRATE</i>					
- proventi straordinari					
- interessi attivi					
TOTALE ALTRE ENTRATE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ALTRE USCITE</i>					
- sanzioni					
- imposte e tasse (esclusa IVA)					
- IVA					
- costi straordinari					
- interessi passivi					
- rimborso quota capitale finanziamenti in essere					
TOTALE ALTRE USCITE	- €	- €	- €	- €	- €

REDDITO NETTO (UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO)	- €	- €	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----	-----	-----

Luogo e data

Firma del richiedente

ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA G)

AL GAL QUATTRO PARCHI

LECCO BRIANZA Scarl

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____, Codice fiscale _____
_____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice fiscale/Partita IVA _____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

1) di:

- ☐ avere
☐ non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;**

nel _____ caso _____ affermativo _____ specificare _____ quali _____ fonti _____

2) che intende:

- ☐ avvalersi
☐ non avvalersi

del credito d'imposta previsto dalle **Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA D)

AL GAL QUATTRO PARCHI

LECCO BRIANZA Scarl

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____, Codice fiscale _____
_____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice fiscale/Partita IVA _____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA CHE

- le opere edili di cui è prevista la realizzazione nell'ambito della domanda di contributo necessitano di:
 - ☐ **Segnalazione Certificata Inizio Attività** (articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
 - ☐ **Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire** (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
- provvederà nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda ad inviare la segnalazione al Comune di _____.
- se del caso, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, sono stati acquisiti prima della presentazione della domanda di contributo.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA F)

AL GAL QUATTRO PARCHI

LECCO BRIANZA Scarl

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____
Codice fiscale _____, in
qualità di proprietario/comproprietario dei terreni/fabbricati accatastati al NCT del Comune di _____:

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di _____ autorizzare _____ l'impresa/società
con sede a _____
Provincia _____ via _____
Codice fiscale/Partita IVA: _____
ad eseguire gli interventi previsti nella domanda di finanziamento n. _____
del PSR 2014-2020 – Misura 4, sottomisura 4.1, Operazione 4.1.01 –
“Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, PUNTO 1)

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice fiscale/Partita IVA _____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____ presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

1) di **non avere percepito** un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;

2) di:

☐ **non essersi avvalso** del credito d'imposta previsto dalle **Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178.**

☐ **essersi avvalso** del credito d'imposta previsto dalle **Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178**, alle condizioni indicate nella nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021, prot. n. X1.2021.0271003 con le seguenti fatture:

n. **del**/...../....., **fornitore**
....., percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

n. **del**/...../....., **fornitore**
....., percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

n. **del**/...../....., **fornitore**
....., percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolari del trattamento sono: per quanto di competenza del procedimento istruttorio, il GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, nella persona del Presidente, con sede in Calolziocorte, Via A. Galli n. 48/A; per quanto di competenza del procedimento riferito alla registrazione su Sis.Co, la Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il Direttore del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, che potrà autorizzare i membri del Nucleo Tecnico di Valutazione al trattamento dei dati raccolti per la sola finalità di cui alle presenti disposizioni attuative.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;

- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso il sito del Gal nell'area "Amministrazione trasparente" ai sensi D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27, accessibile anche dal portale regionale ai sensi del REG UE 808/2014.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO 9 – NOTA DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DEL 09/06/2021 PROT. N. X1.2021.0271003



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
opr@pec.regione.lombardia.it

Protocollo M1.2021.0107394 del 09/06/2021

Protocollo X1.2021.0271003 del 09/06/2021

Alla c.a.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E
SVILUPPO RURALE
ANDREA MASSARI

[OMISSIS]

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Operazioni strutturali.

Indicazioni operative per la gestione ed il controllo della cumulabilità del contributo previsto dal PSR con il credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020.

Con nota Protocollo M1.2020.0089227 del 24/04/2020 si è precisato che per i medesimi investimenti la cumulabilità del credito d'imposta con le agevolazioni previste dal Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014-2020 (PSR) è ammissibile a condizione che il sostegno cumulato non comporti il superamento dell'intensità del contributo pubblico prevista dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. È quindi possibile accettare eventuali fatture presentate con le domande di pagamento per l'erogazione del finanziamento concesso con il PSR riportanti la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019, purché venga rispettata la condizione sopra citata.

Per poter verificare il rispetto di quanto sopra indicato è necessario conoscere per gli investimenti riportati in ogni singola fattura la percentuale di agevolazione relativa al credito d'imposta spettante (intesa come quella che l'azienda ha utilizzato o intende utilizzare); quindi nel caso che la suddetta percentuale non sia indicata nei documenti presentati con la domanda di pagamento è necessario chiedere tale informazione al beneficiario.

Ai fini di valutare la completa realizzazione del progetto ammesso a finanziamento **tutte le fatture relative agli investimenti finanziati con il PSR devono essere allegate alla domanda di pagamento** per dimostrare la realizzazione degli stessi, **indipendentemente dalla cumulabilità totale, parziale o nulla con il contributo del PSR.**

Il beneficiario che ha usufruito o intende usufruire della percentuale di credito d'imposta prevista nella fattura presentata deve chiedere a rendicontazione un importo della stessa che determini un contributo che sommato alla percentuale del credito d'imposta previsto non superi l'intensità del contributo erogabile per singola operazione stabilita dall'allegato II del Reg UE 1305/13.

Con la domanda di pagamento, per determinare correttamente l'importo imponibile della fattura da inserire nella rendicontazione è necessario procedere con le seguenti modalità:

1. Se l'intensità del credito d'imposta sommato all'intensità prevista dal PSR è superiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, si deve applicare la seguente proporzione riferita all'imponibile di fattura: **(massimale previsto da allegato II Reg. UE 1305/13 meno aliquota credito d'imposta)/(aliquota finanziamento PSR)**
2. Se l'intensità del credito d'imposta è uguale o superiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, la fattura non può essere oggetto di finanziamento con il PSR
3. Se l'intensità del credito d'imposta sommato all'intensità prevista dal PSR è uguale o inferiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, la fattura può essere rendicontata per l'intero importo imponibile.
4. Per le fatture che non riportano la dicitura relativa al credito d'imposta nessun controllo relativo alla cumulabilità in oggetto.

Esempi per i primi tre punti sopra riportati

esempio 1): se massimale previsto da reg UE 1305 40% e credito di imposta 6%, e finanziamento PSR 35% => $(40-6)/35$ => inserire in richiesta pagamento i 34/35 dell'imponibile fattura;

esempio 2): se massimale previsto da reg UE 1305 40% e credito di imposta 40%, e finanziamento PSR 35% => $0/35$, non è inseribile alcun imponibile della fattura per l'ammissione al contributo PSR

esempio 3): se massimale previsto da reg UE 1305 60% e credito di imposta 6%, e finanziamento PSR 35% => $54/35$ inserimento della fattura per l'intero importo imponibile (perché numeratore > denominatore)

L'intensità del contributo prevista dall'allegato II del Reg UE 1305/13 per singola operazione viene riportata nella tabella allegata.

I funzionari che istruiscono le domande di pagamento verificano che l'importo del credito d'imposta e del contributo erogabile con il PSR per le fatture riportanti la dicitura del credito d'imposta non superi l'intensità dell'aiuto previsto dall'allegato II del Reg UE 1305/13 e riportato nella tabella allegata.

Nel caso contrario si deve ridurre l'importo ammissibile della fattura, in modo che l'intensità del contributo del PSR sommata a quella del credito d'imposta non superi i massimali di cui all'allegato II del Reg UE 1305/13.

I funzionari degli organismi delegati durante la fase istruttoria, per evitare decurtazioni del contributo PSR, possono richiedere al beneficiario conferma se lo stesso intende usufruire del credito d'imposta.

Per le fatture presentate o da presentare con la domanda di pagamento con la dicitura relativa al credito d'imposta, il beneficiario che non intende usufruire del credito d'imposta, deve inviare una nota, via PEC, all'Agenzia delle Entrate e per conoscenza all'OD interessato, dove dichiara che per la fattura n... del... rilasciata dal fornitore..... non intende avvalersi del credito d'imposta.

Nei casi in cui il beneficiario invii la suddetta nota, l'istruttore non tiene conto della dicitura relativa al credito d'imposta riportata nella fattura stessa e riporta gli estremi della comunicazione nel campo note del verbale di istruttoria della domanda di pagamento.

La rinuncia all'utilizzo del credito d'imposta può essere contemplata solo per quelle fatture che non hanno ancora utilizzato, anche parzialmente, il credito stesso.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Allegati:

File Tabella allegata nota x controlli.xlsx

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Tabella riepilogativa intensità aiuto per misura/sottomisura/ operazioni strutturali del PSR 2014-2020 come da allegato II Reg UE 1305/13	
Misura/sottomisura/Operazione	% massima di intensità
1.1.01	100
1.2.01	100
3.2.01	70
4.1.01	40
4.1.01 per giovani agricoltori	60
4.101 per zone svantaggiate di montagna	60
4.1.01 per giovani agricoltori in zone svantaggiate di montagna	60
4.1.02 come 4.1.01	
4.1.03 come 4.1.01	
4.2.01	40
4.3.01	100
4.4	100
5.1.01	80
6.4.01	100
6.4.02	100
7	100
8.1.01	100
8.3.01	100
8.4.01	100
8.6	40
16	100